

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 922

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL DEPUTATO

**FERRARI MARTE**

*Presentata il 16 luglio 1987*

Norme per l'attuazione degli articoli 6 e 10 della legge 15 aprile 1985, n. 140, concernente miglioramenti e perequazioni di trattamenti pensionistici

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il Parlamento ha approvato in data 15 aprile 1985 la legge n. 140 avente titolo « miglioramenti e perequazione di trattamenti pensionistici e aumento della pensione sociale » che è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* n. 93 del 19 aprile 1985.

Tale normativa ed i miglioramenti pensionistici previsti venivano a corrispondere a giuste esigenze ed attese di milioni di pensionati dell'INPS e dei fondi di previdenza sostitutiva ed esonerativa del regime generale, nonché a carico del Fondo gas e del Fondo esattoriale.

Tali diritti migliorativi dovevano avere applicazione e determinazione con provvedimenti che dovevano essere definiti

entro il 30 giugno 1985, come è disposto all'articolo 10 della richiamata legge n. 140 del 1985, ma a tutt'oggi non si è avuto alcun atto creando giuste e corrette manifestazioni di malcontento degli interessati, delle organizzazioni sindacali dei pensionati CGIL-CISL-UIL.

Da parte nostra sono state poste in essere molteplici iniziative nelle sedi competenti, ma pur ricevendo in modo costante assicurazioni la norma di cui all'articolo 10 è rimasta inevasa e di conseguenza reputiamo utile proporre quanto è stato sin dal settembre 1986 concordato con le parti sociali, sicché il Parlamento possa nel tempo più breve addivenire alla definizione delle normative atte alla concretizzazione degli aumenti sulle pensioni

in essere, gli arretrati ed anche purtroppo ai « superstiti » per le pensioni di reversibilità.

Altresì viene proposta una modifica alla documentazione che viene richiesta agli *ex* combattenti per poter ottenere la maggiorazione di cui all'articolo 6 della legge 141 del 1985, date le oggettive difficoltà dei distretti militari nel fornire nei tempi brevi il foglio matricolare con le necessarie informazioni. La questione è stata proposta in tante occasioni al Ministro della difesa che ha assicurato iniziative che non sono giunte per cui anche di fronte alle ferme prese di posizione di questi « anziani e benemeriti »

pensionati abbiamo assunto questa nostra iniziativa.

Il diritto di cui all'articolo 6 è esteso anche ai pensionati che hanno maturato il loro diritto pensionistico prima del 7 marzo 1968 purché siano in possesso dei titoli di cui alla normativa prevista all'articolo 6.

È la nostra un'iniziativa di concentrazione di esigenze non più rinviabili con la certezza che si manifesterà la concreta attenzione per la più rapida approvazione della medesima sia pur con eventuali ed utili modificazioni se necessarie per rispondere al meglio a quanto è previsto dalla volontà del Parlamento nella legge 140 del 1985.

**PROPOSTA DI LEGGE**

PAGINA BIANCA

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas).*

1. Le pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas sono aumentate degli stessi importi mensili derivanti dall'applicazione della legge 15 aprile 1985, n. 140, alle quote di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

2. Gli aumenti di cui al comma 1 sono corrisposti con le stesse decorrenze ed entro gli stessi limiti previsti dalla legge 15 aprile 1985, n. 140.

3. All'onere derivante dai miglioramenti di cui al presente articolo, pari a 2 miliardi di lire annue, si provvede con il corrispondente minore onere derivante al Fondo dall'applicazione della legge 15 aprile 1985, n. 140.

## ART. 2.

*(Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette).*

1. Le pensioni a carico del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette sono aumentate degli stessi importi mensili derivanti dall'applicazione della legge 15 aprile 1985, n. 140, alle quote di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

2. Gli aumenti di cui al comma 1 sono corrisposti con le stesse decorrenze ed entro gli stessi limiti previsti dalla legge 15 aprile 1985, n. 140.

3. All'onere derivante dai miglioramenti di cui al presente articolo, pari a 8,7 miliardi di lire annue, si provvede

con il corrispondente minore onere derivante al Fondo dall'applicazione della legge 15 aprile 1985, n. 140.

ART. 3.

*(Fondo di previdenza per i dipendenti dell'ENEL e dalle aziende elettriche private).*

1. Con effetto dal 1° luglio 1985, le pensioni a carico del Fondo di previdenza per i dipendenti dell'ENEL e delle aziende elettriche private, aventi decorrenza anteriore al 1° luglio 1982, sono aumentate nelle seguenti misure:

a) 4 per cento, per le pensioni con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1978;

b) 3,5 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1° gennaio 1978 - 31 dicembre 1978;

c) 3 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1° gennaio 1979 - 31 dicembre 1979;

d) 2,5 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1° gennaio 1980 - 30 giugno 1982.

2. Agli effetti di cui al comma 1, per le pensioni di reversibilità è presa a riferimento la data di decorrenza delle corrispondenti pensioni dirette.

3. Le percentuali di aumento di cui al comma 1 si applicano sulla pensione spettante al 30 giugno 1985.

4. Gli aumenti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 non possono rispettivamente superare gli importi mensili di lire 85.000, 70.000, 40.000 e 25.000.

5. Gli aumenti di cui al presente articolo sono soggetti alla disciplina della perequazione automatica con effetto dalla prima perequazione successiva alla loro attribuzione.

6. All'onere derivante dai miglioramenti di cui al presente articolo, pari a 26 miliardi di lire annue, si provvede, con decorrenza dal 1° luglio 1986, con una maggiorazione dell'aliquota contributiva dell'1,10 per cento.

## ART. 4.

*(Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto).*

1. Con effetto dal 1° gennaio 1985, le pensioni a carico del Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, aventi decorrenza anteriore al 1° luglio 1982, sono aumentate nelle seguenti misure:

a) 9 per cento, per le pensioni con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1973;

b) 7 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1° gennaio 1973 - 31 dicembre 1977;

c) 5 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1° gennaio 1978 - 31 dicembre 1980;

d) 3 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1° gennaio 1981 - 30 giugno 1982.

2. Agli effetti di cui al comma 1, per le pensioni di reversibilità è presa a riferimento la data di decorrenza delle corrispondenti pensioni dirette.

3. Le percentuali di aumento di cui al comma 1 si applicano sull'importo della pensione, al netto delle quote aggiuntive di cui all'articolo 10, comma terzo, della legge 3 giugno 1975, n. 160, spettante al 31 dicembre 1984.

4. Gli aumenti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 non possono rispettivamente superare gli importi mensili di lire 50.000, 40.000, 30.000 e 20.000 e sono corrisposti entro un importo pari al 50 per cento degli anzidetti limiti massimi dal 1° gennaio 1985 e per il residuo importo dal 1° gennaio 1987.

5. Gli aumenti di cui al presente articolo sono soggetti alla disciplina della perequazione automatica con effetto dalla prima perequazione successiva alla loro attribuzione.

6. All'onere derivante dai miglioramenti di cui al presente articolo, pari a 15 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1985 e 1986 ed a 30 miliardi di lire

annue a partire dal 1987, si provvede con una maggiorazione dell'aliquota contributiva nella misura dello 0,93 per cento per il secondo semestre dell'anno 1986 e dello 0,87 per cento dal 1° gennaio 1987.

ART. 5.

*(Fondo di previdenza del personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo).*

1. Con effetto dal 1° luglio 1985, le pensioni a carico del Fondo di previdenza del personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo, aventi decorrenza anteriore al 1° luglio 1982, sono aumentate nelle seguenti misure:

a) 32 per cento, per le pensioni con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1965;

b) 27 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1° gennaio 1965 - 30 aprile 1968;

c) 27 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1° maggio 1968 - 31 dicembre 1969;

d) 22 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1° gennaio 1970 - 31 dicembre 1971;

e) 22 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1° gennaio 1972 - 28 febbraio 1973;

f) 16 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1° marzo 1973 - 31 dicembre 1977;

g) 8 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1° gennaio 1978 - 30 giugno 1982.

2. Agli effetti di cui al comma 1, per le pensioni di reversibilità è presa a riferimento la data di decorrenza delle corrispondenti pensioni dirette.

3. Le percentuali di aumento di cui al comma 1 si applicano sull'importo della pensione, al netto delle quote aggiuntive di cui all'articolo 10, comma terzo, della legge 3 giugno 1975, n. 160, spettante al 31 dicembre 1984.



4. Gli aumenti di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)* e *g)* del comma 1 non possono rispettivamente superare gli importi mensili di lire 85.000, 85.000, 70.000, 70.000, 40.000, 40.000 e 25.000.

5. Gli aumenti di cui al presente articolo sono soggetti alla disciplina della perequazione automatica con effetto dalla prima perequazione successiva alla loro attribuzione.

6. Gli oneri derivanti dai miglioramenti delle pensioni di cui al presente articolo sono posti a carico dello Stato ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649.

#### ART. 6.

*(Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea).*

1. Con effetto dal 1° gennaio 1985, le pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, aventi decorrenza anteriore al 1° luglio 1982, sono aumentate nelle seguenti misure:

*a)* 8 per cento, per le pensioni con decorrenza anteriore al 1° maggio 1968;

*b)* 8 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1° maggio 1968 - 31 dicembre 1971;

*c)* 8 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1° gennaio 1972 - 31 dicembre 1977;

*d)* 6 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1° gennaio 1978 - 31 dicembre 1980;

*e)* 3,5 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1° gennaio 1981 - 31 dicembre 1981;

*f)* 1,5 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1° gennaio 1982 - 30 giugno 1982.

2. Agli effetti di cui al comma 1, per le pensioni di reversibilità è presa a riferimento la data di decorrenza delle corrispondenti pensioni dirette.

3. Le percentuali di aumento di cui al comma 1 si applicano sull'importo della pensione spettante al 31 dicembre 1984.

4. Gli aumenti di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* e *f)* del comma 1 non possono rispettivamente superare gli importi mensili di lire 85.000, 70.000, 40.000, 25.000, 25.000 e 25.000 e sono corrisposti entro un importo pari al 50 per cento degli anzidetti limiti massimi dal 1° gennaio 1985 e per il residuo importo dal 1° gennaio 1987.

5. Gli aumenti di cui al presente articolo sono soggetti alla disciplina della perequazione automatica con effetto dalla prima perequazione successiva alla loro attribuzione.

6. Agli oneri derivanti dai miglioramenti delle pensioni di cui al presente articolo, pari a 4,8 miliardi di lire in valore capitale, si provvede, con decorrenza 1° luglio 1986, con una maggiorazione dell'aliquota contributiva dello 0,31 per cento per la durata di un quinquennio.

#### ART. 7.

*(Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia).*

1. Con effetto dal 1° luglio 1985, le pensioni di importo superiore al trattamento minimo, a carico del Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 1971, sono aumentate delle seguenti misure percentuali da applicarsi sull'importo spettante al 31 dicembre 1984:

*a)* 22 per cento, per le pensioni con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1957;

*b)* 17 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1° gennaio 1957 - 31 dicembre 1963;

c) 12 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1° gennaio 1964 - 31 dicembre 1967;

d) 8 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1° gennaio 1968 - 31 dicembre 1970.

2. Gli aumenti di cui al comma 1 non possono superare l'importo di lire 150.000 mensili, né essere inferiori all'aumento derivante dall'applicazione del comma 5 del presente articolo alle pensioni aventi la stessa anzianità contributiva.

3. Con effetto dal 1° luglio 1985, le pensioni di importo superiore al trattamento minimo, aventi decorrenza compresa nel periodo 1° gennaio 1971 - 30 giugno 1982, sono maggiorate di un importo pari al 40 per cento della differenza tra l'ammontare originario della pensione, rivalutato in base all'incremento dell'indice annuo del costo della vita e l'ammontare della pensione stessa spettante alla data del 1° gennaio 1983. Per la determinazione di tale differenza, l'importo originario della pensione è rivalutato in misura corrispondente alla variazione dell'indice annuo del costo della vita calcolato dall'Istituto centrale di statistica ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria, tra l'anno di decorrenza della pensione stessa e l'anno 1983. Se l'importo originario rivalutato risulta superiore a quello della pensione spettante alla predetta data del 1° gennaio 1983, senza che il 40 per cento della relativa differenza raggiunga le lire 10.000 mensili, la maggiorazione dovuta è arrotondata a tale importo.

4. Gli aumenti di cui al comma 3 sono corrisposti per intero fino all'importo di lire 150.000 mensili e per la parte eccedente tale importo sono corrisposti nella misura del 25 per cento. In ogni caso, l'aumento che risulta dall'applicazione della predetta percentuale non può superare quello derivante dall'applicazione dei miglioramenti al comma 3 all'importo mensile originario delle pensioni, di cui alla tabella allegata alla presente legge, aventi lo stesso anno di decorrenza.

5. Con effetto dal 1° luglio 1985, per le pensioni aventi decorrenza anteriore al 1° luglio 1982, è raddoppiato l'importo della maggiorazione del trattamento minimo per ciascun anno di iscrizione oltre il quindicesimo, di cui all'articolo 4 della legge 22 ottobre 1973, n. 672, nella misura in essere al 31 dicembre 1984.

6. Le pensioni spettanti ai superstiti sono riliquidate applicando alle pensioni dirette, rivalutate a norma dei precedenti commi, le percentuali di reversibilità di cui all'articolo 24 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, e successive modificazioni.

7. Gli aumenti di cui al presente articolo sono soggetti alla disciplina della perequazione con effetto dalla prima perequazione successiva alla loro attribuzione.

8. All'onere derivante dai miglioramenti di cui al presente articolo, pari a 18 miliardi di lire annue, si provvede con le disponibilità della gestione.

#### ART. 8.

*(Pensioni integrate  
al trattamento minimo).*

1. Le pensioni integrate al trattamento minimo a carico dei Fondi di cui alla presente legge conservano, a tutti gli effetti, la natura anzidetta qualora gli importi delle pensioni non integrate al minimo, maggiorati degli aumenti derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute nei precedenti articoli non superino l'ammontare del trattamento minimo.

#### ART. 9.

1. Al fine di poter percepire la maggiorazione di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, gli interessati possono presentare, in sostituzione del foglio matricolare, dichiarazione sostitutiva di responsabilità.

2. L'INPS e gli enti previdenziali interessati possono predisporre successivi controlli e nei confronti di coloro che non

ne avevano diritto sarà richiesta oltre il rimborso di quanto illegittimamente percepito, una maggiorazione pari al 50 per cento di quanto riscosso.

ART. 10.

1. La maggiorazione di cui al comma 2 dell'articolo 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, compete, dal 1° gennaio 1985, anche ai pensionati che usufruiscono di pensione anche se maturata anteriormente al 7 marzo 1968.

TABELLA  
(prevista dall'articolo 7)

Anno di decorrenza	Importo mensile originario delle pensioni Lire
1971 . . . . .	678.039
1972 . . . . .	723.855
1973 . . . . .	837.015
1974 . . . . .	998.514
1975 . . . . .	1.050.378
1976 . . . . .	1.307.652
1977 . . . . .	1.502.406
1978 . . . . .	1.845.156
1979 . . . . .	2.108.958
1980 . . . . .	2.469.150
1981 . . . . .	2.899.149
1982 . . . . .	3.480.216